



Comune di Rosignano Marittimo

Provincia di Livorno

DECRETO N. 1918 DEL 30/07/2026

GOVERNANCE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E AFFARI GENERALI
U.O. SERVIZI ALL'IMPRESA E PROMOZIONE TURISTICA

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E PUBBLICO SPETTACOLO

Il Sindaco

IL SINDACO

RICHIAMATO il Provvedimento Sindacale n. 16 del 1° luglio 2013, recante “Disciplina degli orari e delle aperture delle attività economiche”, con il quale è stata approvata la vigente regolamentazione comunale degli orari delle attività economiche;

RICHIAMATI i principi di cui agli articoli 41, 97 e 118 della Costituzione, in materia di libertà di iniziativa economica, buon andamento dell'azione amministrativa, imparzialità e sussidiarietà;

VISTO l'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,

VISTO il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale;

VISTO l'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, riconducendo tale disciplina ai principi di tutela della concorrenza di competenza esclusiva dello Stato, fermi restando gli obblighi posti a garanzia di livelli minimi di prestazione del servizio alla collettività, non incompatibili con i principi di liberalizzazione;

VISTO il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ed in particolare gli articoli 68, 69 e 80 concernenti le attività di pubblico spettacolo e trattenimento;

VISTA la legge regionale Toscana 23 novembre 2018, n. 62 “Codice del Commercio”, nonché il relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 aprile 2020, n. 23/R;

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera h), in materia di autorizzazioni in deroga ai limiti di emissione sonora;

VISTA la legge regionale Toscana 1 dicembre 1998, n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico”, nonché le disposizioni regionali attuative;

VISTO il Piano Comunale di Classificazione Acustica e il Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale non ha adottato specifici indirizzi ai sensi del citato articolo 50, comma 7 e che comunque tale circostanza, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, non costituisce presupposto ostativo all'esercizio del potere sindacale di coordinamento degli orari, permanendo in capo al Sindaco la competenza attribuita dalla legge, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza della motivazione e dei limiti eventualmente stabiliti dalla normativa regionale e statale;

PRESO ATTO delle "Linee guida per la gestione dell'impatto acustico nelle aree urbane ad elevata aggregazione sociale e ricreativa" approvate con Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 757 del 22.06.2026;

CONSIDERATO che, nel rispetto delle richiamate linee guida regionali, l'Amministrazione intende gestire i fenomeni di aggregazione sociale e ricreativa nel rispetto dei principi di proporzionalità, monitoraggio e progressività degli interventi, privilegiando strumenti di regolazione idonei ad assicurare il contemperamento tra le esigenze di sviluppo economico e turistico, il diritto alla socialità, la tutela della salute pubblica, la vivibilità dei centri abitati;

CONSIDERATO che il limitato ampliamento degli orari introdotto dal presente provvedimento si inserisce in una più ampia strategia comunale di gestione delle aree di aggregazione sociale, fondata sul monitoraggio degli effetti della disciplina adottata e sulla possibilità di introdurre, ove necessario, misure correttive riferite a specifiche aree o attività che presentino criticità documentate;

CONSIDERATO che il Comune di Rosignano Marittimo rappresenta una realtà caratterizzata da una consolidata vocazione turistica, nella quale le attività commerciali, i pubblici esercizi, gli esercizi di somministrazione, le manifestazioni e gli eventi ricreativi e di intrattenimento costituiscono elementi essenziali dell'offerta turistica e della valorizzazione economica del territorio;

CONSIDERATO che la disciplina degli orari delle attività economiche e delle attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento deve perseguire un equilibrato contemperamento tra le esigenze di sviluppo economico e turistico, la libertà di iniziativa economica, la tutela della salute pubblica, la vivibilità dei centri abitati, la sicurezza urbana e la tutela della quiete pubblica;

CONSIDERATO che gli obblighi di apertura garantita nel settore alimentare in occasione di festività consecutive, di cui all'articolo 5 dell'Allegato A, non contrastano con i principi di liberalizzazione degli orari di cui all'articolo 31 del d.l. 201/2011, in quanto rispondono alla diversa e distinta esigenza di garantire livelli minimi di prestazione del servizio a tutela dell'utenza;

DATO ATTO che il Provvedimento Sindacale n. 16 del 1° luglio 2013 ha costituito negli anni un efficace strumento di regolazione delle attività economiche, senza evidenziare criticità tali da richiedere una revisione sostanziale dell'impianto complessivo;

RILEVATO, tuttavia, che l'esperienza applicativa maturata nel corso degli anni ha evidenziato l'opportunità di procedere ad un limitato aggiornamento della disciplina concernente prevalentemente gli orari di svolgimento delle attività accessorie di intrattenimento musicale presso gli esercizi di somministrazione e delle manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo ed intrattenimento, al fine di renderla maggiormente coerente con le esigenze del sistema turistico locale e con l'evoluzione dell'offerta economica e ricreativa del territorio;

CONSIDERATO che il limitato ampliamento dell'orario ordinario di diffusione della musica sia presso le attività di somministrazione che in occasione di manifestazioni temporanee ed eventi rispetto alla disciplina vigente, costituisce una misura proporzionata e ragionevole, idonea a favorire la competitività delle imprese e l'attrattività del territorio comunale, senza alterare il complessivo equilibrio tra gli interessi pubblici e privati coinvolti;

DATO ATTO che il presente provvedimento disciplina esclusivamente gli orari di svolgimento delle attività e non introduce alcuna deroga ai limiti di emissione sonora stabiliti dalla normativa statale e regionale, dal Piano Comunale di Classificazione Acustica e dagli eventuali provvedimenti autorizzativi rilasciati dall'Amministrazione;

PRECISATO che l'eventuale superamento dei limiti acustici consentiti è subordinato al rilascio delle autorizzazioni in deroga previste dalla normativa vigente, con i limiti orari da questa previsti, non trovando pertanto applicazione la presente disciplina degli orari;

RITENUTO opportuno uniformare il termine ordinario previsto per gli eventi e le manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo e intrattenimento a quello stabilito per la diffusione della musica presso le attività di somministrazione, per favorire la maggiore omogeneità possibile della disciplina comunale;

DATO ATTO che restano impregiudicati i poteri attribuiti al Sindaco dalla normativa vigente in materia di tutela della salute pubblica, sicurezza urbana, ordine pubblico, incolumità pubblica e protezione civile, nonché quelli esercitabili mediante ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 267/2000;

RITENUTO pertanto di approvare una nuova disciplina degli orari delle attività economiche e delle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, in sostituzione di quella approvata con il Provvedimento Sindacale n. 16 del 1° luglio 2013;

DISPONE

di approvare l'allegata "**Disciplina degli orari delle attività economiche e delle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo**", quale **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di stabilire che il presente provvedimento sostituisce integralmente il Provvedimento Sindacale n. 16 del 1° luglio 2013;

di dare atto che l'estensione degli orari prevista dal presente provvedimento non costituisce deroga alla disciplina vigente in materia di tutela dall'inquinamento acustico, restando ferme tutte le prescrizioni previste dalla normativa statale, regionale e comunale;

di dare atto che restano ferme le competenze del Sindaco ai sensi degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quelle delle altre autorità competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

di dare mandato al Comando di Polizia Locale e agli altri organi competenti di svolgere le attività di vigilanza e controllo sull'osservanza del presente provvedimento, provvedendo all'accertamento delle eventuali violazioni, alla gestione delle segnalazioni e degli esposti di competenza e alla trasmissione dei relativi esiti agli uffici competenti secondo quanto disposto dalle Linee Guida della Regione Toscana.

di demandare, altresì, alla U.O. Servizi all'Impresa e Promozione Turistica, il monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del presente provvedimento, sulla base degli esiti delle attività di vigilanza e controllo e delle eventuali verifiche in materia di impatto acustico svolte dai soggetti competenti attraverso il supporto tecnico della U.O. Ambiente, al fine di valutare l'eventuale adozione di misure correttive o di aggiornamento della disciplina.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune, nonché la trasmissione al Prefetto di Livorno, al Questore

di Livorno, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

di informare che l'autorità a cui ricorrere avverso il presente provvedimento amministrativo è il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione. In alternativa è possibile impugnare l'atto, per soli motivi di legittimità, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni.

ALLEGATO A

DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E PUBBLICO SPETTACOLO

Art. 1

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si intende:

- a) per **attività di commercio al dettaglio**: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione non regolate da specifiche discipline, direttamente al consumatore finale;
- b) per **attività di somministrazione di alimenti e bevande**: la vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto, effettuata nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio;
- c) per **attività similari**: le attività aventi ad oggetto in maniera prevalente la preparazione o trasformazione di alimenti o bevande, quali, ad esempio, rosticcerie, pizzerie, gelaterie, yogurterie, pasticcerie, gastronomie, friggitorie, laboratori di pasta fresca, panifici, non munite di titolo abilitativo per la somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente all'attività di vendita al pubblico.;
- d) per **attività di pubblico spettacolo, trattenimento e svago**: le attività disciplinate dagli articoli 68, 69 e 80 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia, quali, a titolo solo esemplificativo, le discoteche, le sale da ballo, i locali di intrattenimento, le attività accessorie di intrattenimento musicale esercitate con o senza impianti di amplificazione nonché le attività di pubblico spettacolo e le manifestazioni temporanee.
- e) per **sale giochi**: gli esercizi destinati prevalentemente all'installazione e all'utilizzo di apparecchi e congegni da intrattenimento lecito;
- f) per **esercizi misti**: gli esercizi nei quali sono svolte congiuntamente più attività economiche soggette a discipline differenziate (somministrazione alimenti e bevande, commercio al dettaglio, vendita di generi di monopolio, farmacie od altri prodotti).

CAPO I

ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E SIMILARI

Art. 2

Orari delle attività di commercio al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande e similari

1. Gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura delle attività di commercio al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande e similari.
2. Rimane salva la facoltà degli operatori economici di individuare i giorni di apertura e di chiusura, compresi quelli domenicali e festivi, nel rispetto delle disposizioni di legge.
3. Restano ferme le limitazioni orarie previste dalla normativa vigente in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche.

Art. 3

Comunicazione degli orari e delle aperture

1. Gli esercenti rendono noto al pubblico l'orario di apertura e di chiusura dell'attività mediante esposizione di apposito cartello in posizione ben visibile dall'esterno dell'esercizio.
2. Devono essere rese note con le medesime modalità anche le eventuali sospensioni temporanee dell'attività, le chiusure per ferie e ogni altra variazione significativa dell'orario ordinario.

Art. 4

Sospensione dell'attività di somministrazione

1. L'attività di commercio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande può essere sospesa per il periodo massimo previsto dal Codice Regionale del Commercio.
2. Restano ferme le conseguenze previste dalla normativa regionale in caso di sospensione dell'attività oltre i termini consentiti.

Art. 5

Garanzia del servizio nel settore alimentare

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio del settore alimentare, nonché gli esercizi misti nei quali la vendita di prodotti alimentari costituisca attività prevalente, garantiscono l'apertura al pubblico in almeno una giornata qualora ricorrano più di due festività consecutive.
2. La giornata di apertura deve essere resa nota all'utenza mediante apposito cartello esposto in modo chiaramente visibile dall'esterno dell'esercizio.
3. La presente disposizione risponde a finalità di garanzia di un livello minimo di servizio a tutela dell'utenza e non costituisce vincolo di orario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del decreto-legge 201/2011.

CAPO II

ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO, INTRATTENIMENTO E SVAGO

Art. 6

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano esclusivamente gli orari di svolgimento delle attività di pubblico spettacolo, intrattenimento e svago, di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle attività indicate negli articoli seguenti.

Art. 7

Discoteche, sale da ballo e locali assimilabili

1. Le attività di pubblico spettacolo disciplinate dagli articoli 68, 69 e 80 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, quali discoteche, sale da ballo e locali assimilabili, possono svolgere la propria attività come di seguito riportato: apertura non prima delle ore 15:00; chiusura entro le ore 04:00 del giorno successivo.
2. La chiusura può essere posticipata fino alle ore 05:00 nelle seguenti ricorrenze: notte tra il 24 ed il 25 dicembre; notte tra il 25 ed il 26 dicembre; notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio; notte tra il 5 ed il 6 gennaio; notte tra il 15 ed il 16 agosto; nonché in altre festività o date individuate con provvedimento del Sindaco, sentite, ove ritenuto opportuno, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
3. L'estensione dell'orario di cui al comma precedente non costituisce deroga ai limiti di emissione sonora stabiliti dalla normativa vigente.
4. Restano fermi gli obblighi derivanti dai titoli autorizzativi rilasciati ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nonché il rispetto delle prescrizioni impartite dalla Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Art. 8

Sale giochi

1. Le sale giochi e gli altri esercizi destinati prevalentemente all'attività di intrattenimento mediante apparecchi e congegni da gioco lecito osservano i seguenti orari: dal 15 settembre al 15 giugno, dalle ore 13:00 alle ore 01:00 del giorno successivo; dal 16 giugno al 14 settembre, dalle ore 10:00 alle ore 01:00 del giorno successivo.
2. Devono essere rispettate tutte le prescrizioni concernenti sicurezza, ordine pubblico, tutela della quiete pubblica, emissioni sonore e Piano Comunale di Classificazione Acustica.
3. Il presente articolo disciplina esclusivamente gli orari di esercizio e non incide sui poteri del Sindaco di adottare, nei casi previsti dalla legge, specifiche limitazioni orarie motivate per esigenze di tutela della salute pubblica o di contrasto ai fenomeni di ludopatia, qualora previste dalla normativa vigente.

Art. 9

Diffusione della musica e attività di intrattenimento e pubblico spettacolo

1. La diffusione della musica, con o senza impianti di amplificazione, quale attività accessoria presso esercizi di somministrazione alimenti e bevande e le attività di intrattenimento e pubblico spettacolo in occasione di manifestazioni ed eventi, sono consentite nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento acustico e del Piano Comunale di Classificazione Acustica nei seguenti orari:
 - a) all'aperto, dalle ore 09:00 alle ore 01:30 del giorno successivo;
 - b) all'interno di locali chiusi, dalle ore 09:00 alle ore 02:00 del giorno successivo.
2. L'orario di cui al comma 1 può essere protratto:
 - a) sino alle ore 02:30 del giorno successivo, nei giorni di venerdì, sabato e domenica compresi tra il 15 giugno e il 15 settembre;
 - b) sino alle ore 03:30 del giorno successivo: nel periodo compreso tra giovedì grasso e martedì grasso; l'8 marzo; dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo; nel periodo compreso tra il 25 aprile e il 1° maggio con estensione al fine settimana (venerdì – sabato e domenica) immediatamente precedente e successivo a tali date; tra il 5 e il 25 agosto con estensione al fine settimana (venerdì – sabato e domenica) immediatamente precedente e successivo a tali date; dal 24 al 30 dicembre nonché in occasione di manifestazioni ed eventi di particolare rilevanza turistica, ricreativa, sportiva o culturale promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, con provvedimento del Sindaco, sentite, ove ritenuto opportuno, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
 - c) sino alle ore 04:00 del giorno successivo nella notte del 31 dicembre, nella notte del 15 agosto e in occasione di manifestazioni ed eventi di particolare rilevanza turistica, ricreativa, sportiva o culturale promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, con

provvedimento del Sindaco, sentite, ove ritenuto opportuno, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

3. Gli orari di cui ai commi precedenti valgono anche nel caso di eventi e manifestazioni temporanee, in cui non sia presente la diffusione di musica.
4. L'estensione degli orari prevista dal presente articolo disciplina esclusivamente la durata dell'attività di intrattenimento e non costituisce deroga ai limiti di emissione sonora previsti dalla normativa vigente.
5. Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente articolo è subordinato al possesso dei titoli abilitativi eventualmente prescritti dalla normativa vigente e al rispetto delle relative prescrizioni. Qualora l'attività richieda il superamento dei limiti di emissione sonora, dovrà essere preventivamente acquisita l'autorizzazione in deroga prevista dalla normativa vigente.
6. Il semplice utilizzo di apparecchi di diffusione sonora (come radio, TV, stereo, ecc.,) quale musica di accompagnamento dell'attività principale, privo di autonoma capacità attrattiva, non costituisce attività di intrattenimento musicale ai fini del presente articolo ed è consentito negli orari di apertura dell'esercizio, nel rispetto dei limiti di emissione sonora previsti dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Comunale per l'inquinamento acustico.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

Esercizi misti

1. Negli esercizi nei quali sono svolte congiuntamente più attività economiche soggette a differenti discipline degli orari, si applicano gli orari previsti per l'attività prevalente, individuata in relazione all'attività effettivamente esercitata e risultante dal titolo abilitativo.
2. Restano ferme le disposizioni speciali previste dalla normativa vigente per specifiche categorie di attività.

Art. 12

Provvedimenti limitativi degli orari

1. Il Sindaco può adottare, ai sensi dell'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, provvedimenti motivati di coordinamento o limitazione degli orari previsti dal presente provvedimento, qualora ciò risulti necessario per esigenze di tutela della salute pubblica, della quiete pubblica, della vivibilità urbana, dell'ambiente o di altri interessi pubblici prevalenti.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono riguardare specifiche aree del territorio comunale, singole categorie di attività o singoli esercizi, ove ciò sia giustificato da particolari esigenze accertate mediante adeguata istruttoria.
3. Restano ferme le competenze attribuite al Sindaco quale Ufficiale del Governo ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 13

Sanzioni

1. Per ogni violazione alle disposizioni del presente provvedimento, non sanzionata dal Codice Regionale del Commercio, dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n. 773 nonché da altre normative di settore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 14

Abrogazioni, disposizioni transitorie ed entrata in vigore

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è abrogato il Provvedimento Sindacale n. 16 del 1° luglio 2013.
2. Il presente provvedimento si applica anche ai decreti riguardanti la diffusione della musica e le attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento già rilasciati, salvo il caso di autorizzazioni rilasciate in deroga ai limiti acustici o inerenti attività per le quali siano state espressamente previste e motivate specifiche limitazioni orarie.
3. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano fatti salvi i diversi limiti o prescrizioni previsti dalla normativa statale e regionale vigente, dai regolamenti comunali e dai singoli provvedimenti autorizzativi.
4. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune.

Il Sindaco
CLAUDIO MARABOTTI / ArubaPEC S.p.A.